Il giorno 26 aprile 1999, a Genola,

TRA:

la DiTexAl spa, rappresentata per il Punto Vendita di Genola, dai Sigg. S. Invernizzi ed A. Gelpi,

E

La Filcams-Cgil di Cuneo, in persona del sig. Capezzera;;

La Fisascat- Cisl di Cuneo, in persona del sig. Degioanni;

Presenti le RSA del Punto Vendita di Genola

Le parti si sono incontrate per un esame congiunto dell' andamento e delle prospettive del Punto Vendita, dando attuazione a quanto previsto ai punti 3 e 4 dell' accordo del 23.5.96.

Preso atto delle informative date dall' azienda nel corso del precedente incontro relativamente all' andamento del Punto Vendita, con particolare riferimento alla situazione occupazionale ed alla struttura degli orari, che sono così composti alla data odierna: organico complessivo : n. 110, di cui tempo pieno n 26 addetti, part-time 19 ore n. 62 addetti (di cui 3 apprendisti) , part-time 30 ore n 1 addetto, part-time 28 ore n.2 addetti, part-time 24 ore n.7 addetti,, part-time 10 ore n. 4 addetti; part-time 9 ore n.1 addetti; part-time 8 ore n. 7 addetti ;

Preso atto dei positivi riscontri in termini di sviluppo e consolidamento dell' occupazione, sin qui registrati attraverso il part-time, le parti confermano l' opportunita' di favorire l' assunzione a tempo parziale di giovani con contratto di apprendistato o formazione e lavoro. Anche a detti contratti deve intendersi applicabile quanto previsto nel presente accordo in materia di lavoro supplementare.

Tutto cio' premesso si conviene che:

RELAZIONI SINDACALI:

In un' ottica di consolidare e migliorare un clima positivo e costruttivo delle relazioni sindacali gia' in atto, le parti Si incontreranno, nel periodo di vigenza del presente contratto, con periodicita' annuale, su richiesta di una delle parti, per un esame dell' andamento e delle prospettive di sviluppo del Punto Vendita , con particolare riferimento agli andamenti occupazionali.

ORARIO DI LAVORO

Fermo restando quanto previsto agli artt, 31, 32,33 e 38 del vigente ccnl settore Terziario Distribuzione e Servizi, l' azienda comunichera' mediante affissione all' albo aziendale, le variazioni agli orari settimanali entro la giornata del giovedi antecedente.
Per i lavoratori part-time, vale quanto previsto dalla legge 863/84, con formalizzazione della modifica in accordo individuale scritto. Comunque, la prestazione giornaliera fino a 4 ore non potra' essere frazionata nell' arco della giornata.

ORARIO SUPPLEMENTARE PART-TIME

Considerate le positive valutazioni sia in termini di crescita occupazionale che di gestione organizzativa dei Punti Vendita, ai sensi dell' art. 5 legge 863/84, sono autorizzate per i lavoratori assunti a part-time prestazioni di lavoro supplementare, oltre il monte di cui all' art.53 vigente ccnl rispetto al part-time pattuito individualmente, e nel limite di 130 ore annue medie per part-time, in conseguenza di esigenze dovute a particolari difficolta' organizzative dovute ad assenze per malattie o infortuni o temporanee necessita' di intensificazione dell' attivita' dell' azienda in relazione all' andamento delle vendite.

SALARIO AZIENDALE

Visto l' accordo del 23.5.96, al fine di armonizzare il trattamento economico in essere con quanto previsto dall' accordo integrativo Di.TexAl. spa del 6.4.92, come recepito per la provincia di Cuneo nell' accordo del 04.01.96, si conviene di adeguare il premio aziendale integrativo al trattamento del ccnl secondo la seguente gradualita':

	decorrenza 01.07.99	decorrenza 01.05.2000	decorrenza 01.05.2001
1, 2, 3, livello :	100.000	140.000	180.000
4,5,6,7 livello :	80.000	110.000	140.000

Gli importi sopradefiniti sono riferiti a lavoratori a full-time e pertanto vanno riproporzionati in ragione del minor orario per il personale part-time.

Ferme restando le decorrenze sopraripportate, tale premio viene maturato e corrisposto per personale di nuova assunzione e personale in forza ~~da meno di 24 mesi~~, trascorsi 24 mesi dalla data di assunzione.

Detto premio assorbe , fino a capienza, eventuali trattamenti individuali a suo tempo gia' riconosciuti sotto la voce superminimo individuale.

VALIDITA' ED EFFICACIA

Il presente accordo ha validita' ed efficacia sino a tutto il 30.05.2001 per il Punto Vendita di Genola.
Per quanto qui non definito si fa riferimento al vigente ccnl settore Terziario, Distribuzione e Servizi. ed al CCNL DI TEXAL DEL 6/4/92.
LA DEROGA AL LAVORO SUPPLEMENTARE HA VALIDITA' DI 12 MESI DALLA FIRMA DEL PRESENTE VERBALE
Con quanto qui definito, le parti dichiarano di aver esaurito il confronto per quanto attiene sia le materie salariali che quelle normative.
Perr la dovuta coerenza al sistema contrattuale e di relazioni sindacali qui pattuito, eventuali ulteriori richieste sia in ripetizione che in variazione alle materie qui trattate farebbero venir meno l' efficacia voluta dalle parti della contrattazione con il presente accordo conclusa. POTRA' ESSERE RINNOVATA ANNUALMENTE FATTE SALVE DIVERSE PREVISIONI DI

DI.TEX. AL. SPA

FILCAMS-CGIL

FISASCAT – CISL

M.M